



COMUNE DI MONTE SAN VITO

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 03.11.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 21.02.2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 30.06.2021

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (Costituzione del gruppo comunale)

È costituito il “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” del COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN).

Il gruppo non ha scopo di lucro. Il gruppo è apolitico ed apartitico. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune.

Eventuali richieste provenienti da soggetti residenti e/o domiciliati fuori dal Comune di Monte San Vito, verranno valutate dal Sindaco e dal Direttivo, e accettate a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni o ad associazioni iscritte alla banca dati Voloweb.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2 (Limiti di età per la partecipazione, ammissione e cancellazione dal gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 75 anni.

I minori, al compimento del sedicesimo anno di età, possono essere ammessi a partecipare ad alcune delle attività del gruppo, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dell'organizzazione che ne determina l'ammissione previo consenso scritto da parte di chi esercita la potestà parentale. I compiti e le modalità di svolgimento dei minori, denominati volontari "juniores", sono descritti nell'allegato a) della DGR n. 2/2013.

I volontari già iscritti al Gruppo, una volta raggiunto il limite di 75 anni di età, possono restare parte attiva in qualità di “Volontari Senior”, ed è data loro la possibilità di partecipare alle attività formative e di essere guida e tutor dei volontari attivi ed operativi, ma non possono partecipare in maniera operativa alle attività. I volontari senior in caso di elezioni del direttivo possono esprimere il loro voto ma non candidarsi. Ai volontari senior verrà lasciata la divisa in ordine di un pezzo per capo.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, così come previsto dal presente regolamento all'art.11, comma 2, potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

AMMISSIONE AL GRUPPO:

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco che può, con provvedimento motivato e scritto, negarne l'ingresso.

Chiunque intenda far richiesta di ammissione al gruppo, è tenuto a compilare i moduli reperibili sul sito del Comune di Monte San Vito, nella sezione Protezione Civile, o presso l'ufficio Segreteria e a consegnare la domanda all'ufficio protocollo del Comune, o tramite pec, corredata di certificato medico, documento di identità e fototessera.

Per essere ammessi al gruppo occorre sostenere un colloquio alla presenza del Sindaco e del coordinatore tecnico e successivamente, prima di frequentare il corso obbligatorio D.lgs 81/08 e s.m.i. sostenere un test d'ingresso scritto a scelta multipla, elaborato e

proposto dal Direttivo, inerente il regolamento del gruppo che si riterrà superato con il 60% delle risposte corrette.

Il Direttivo è chiamato ad esprimere, tramite la voce del coordinatore, un parere sull'aspirante volontario. Tale parere ha funzione esclusivamente consultiva e, in nessun modo, risulta vincolante sulla decisione del Sindaco:

- Qualora tale indirizzo fosse concorde tra le parti, il nuovo iscritto è sottoposto ad un "periodo di prova" di 6 mesi, fatto partire dalla data di frequentazione del corso obbligatorio D.Lgs.81/08 e s.m.i. sulla sicurezza sul lavoro. Al termine di questo periodo di 6 mesi, il Direttivo valuterà la partecipazione e l'interesse mostrato nei confronti delle attività del gruppo.

L'iscritto sarà chiamato a frequentare il corso D.Lgs.81/08 e s.m.i. per un massimo di 3 volte; se anche alla terza volta l'aspirante volontario non parteciperà al corso, si riterrà nulla l'iscrizione e non ripresentabile prima di un anno dalla data della decadenza dell'iscrizione.

- Qualora tale indirizzo risultasse invece discorde, si richiede che il tempo di prova del nuovo iscritto sia di 8 mesi. Per la chiamata alla frequentazione del corso D.Lgs 81/08 e s.m.i., vale quanto espresso sopra.

In entrambi i casi, al termine del "periodo di prova", al Coordinatore spetterà redigere e presentare al Sindaco una relazione scritta sull'operato del volontario.

Starà al Sindaco, valutata la relazione e presa la propria decisione, rendere effettiva o meno l'ammissione del volontario al Gruppo.

Il volontario diventa attivo nel momento in cui viene iscritto nella banca dati Voloweb, riceve numero di matricola e consegna certificato medico valido; può diventare operativo nel momento in cui supera il test finale del corso obbligatorio sulla sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i..

CANCELLAZIONE e/o SOSPENSIONE DEI VOLONTARI DAL GRUPPO E DA VOLOWEB:

CANCELLAZIONE:

In analogia con i casi previsti dalla DGR 633/2013 può verificarsi la decadenza dalla carica per:

- dimissioni volontarie: il soggetto è obbligato alla riconsegna dei dpi e del materiale ricevuto entro un mese dalle dimissioni, pena l'addebito del costo del materiale al prezzo di mercato attuale;
- reiterati comportamenti contrari alle disposizioni ed allo spirito del volontariato di protezione civile: dopo 3 richiami scritti da parte del Direttivo sul comportamento scorretto, il volontario è obbligato a lasciare il gruppo, a riconsegnare i dpi e tutto il materiale ricevuto entro un mese dall'allontanamento, pena l'addebito del costo del materiale al prezzo di mercato attuale e obbligato a rassegnare le dimissioni. Ad ogni richiamo scritto il volontario potrà richiedere un colloquio col Direttivo per giustificare e difendere il proprio comportamento;
- assenza ingiustificata per almeno sei mesi dall'ultimo servizio svolto attestato da "Modello A": il soggetto è obbligato alla riconsegna dei dpi e del materiale ricevuto entro un mese dalla richiesta del coordinatore, pena l'addebito del costo del materiale al prezzo di mercato attuale, e obbligato alla scelta su eventuale sospensione dalle attività o dimissioni;
- decesso.

SOSPENSIONE:

- assenza giustificata ma protratta nel tempo (per un periodo che va oltre i 6 mesi): il volontario può richiedere, con comunicazione scritta, di essere temporaneamente

esonero dalle attività del gruppo per motivi personali; tale possibilità deve essere concordata con il Coordinatore che si impegna a mantenere le motivazioni del temporaneo esonero strettamente confidenziali. Al volontario è richiesta la riconsegna della dotazione del volontario (DPI e del materiale ricevuto) e la sospensione momentanea da Voloweb. Il codice identificativo regionale (voloweb) verrà riattivato non appena il volontario farà richiesta scritta della volontà di ripresa dell'attività di protezione civile (vedi paragrafo RICHIESTA REINTEGRO ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO).

Qualunque sia la causa che porta l'allontanamento del volontario dalle attività del gruppo, è fatto obbligo restituire i DPI in dotazione e i materiali ricevuti, poiché di proprietà del Gruppo Comunale; qualora il soggetto non restituisse quanto in suo possesso entro un mese dall'interruzione del rapporto, al soggetto verranno addebitati i costi di acquisto come anche i danni volontari arrecati al DPI e al materiale.

RICHIESTA REINTEGRO ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO:

Per i volontari che presentano richiesta scritta di reintegro alle attività del gruppo, ci si riserva la facoltà, da parte del Direttivo e del Coordinatore, di valutare la partecipazione e l'interesse dimostrato verso tutte le attività del gruppo.

Tale valutazione coprirà l'arco temporale di 6 mesi, al termine del quale, tramite una relazione redatta dal Coordinatore e presentata al Sindaco, sarà quest'ultimo a rendere effettivo o meno il reintegro.

Al termine di questo periodo, e ricevuto il nullaosta per l'ammissione, il volontario riceverà le dotazioni personali per svolgere le attività.

ATTIVITÀ ED OPERATIVITÀ DEL VOLONTARIO:

Un volontario è attivo se:

- ha certificato medico valido (va rinnovato una volta l'anno);
- si rende disponibile a partecipare alle attività del gruppo.

Un volontario è operativo se alle condizioni di attività, necessarie e imprescindibili, si aggiunge:

- la partecipazione effettiva alle attività del gruppo.

Per essere considerato effettivamente partecipe alle attività del gruppo, al volontario è richiesta la partecipazione annua (comprovata da Modello A) ad un minimo di 5 attività del gruppo (intese come insieme di azioni che il gruppo esercita quotidianamente) di cui:

- almeno 1 corso di formazione teorico e/o pratico;
- almeno 1 assemblea generale;
- almeno 1 evento (territoriale o extraterritoriale)

CONSEGNA DPI PER I NUOVI VOLONTARI:

I DPI personali per i nuovi volontari vengono consegnati dopo 6 mesi di servizio effettivo (calcolati dalla data di frequentazione del corso D.lgs 81/08 e s.m.i.) e dopo che il volontario ha dimostrato di voler partecipare attivamente alla vita del Gruppo.

Per poter permettere la partecipazione degli stessi alle attività, viene garantita in sede la presenza di DPI "comuni".

La partecipazione e l'interesse verranno valutati al termine del periodo di prova dal Direttivo e dal Coordinatore, e la procedura rispetterà quanto previsto nel presente articolo alla voce "AMMISSIONE AL GRUPPO".

Art. 3

(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di protezione volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento come previsto dall'art. 2 del Codice di protezione Civile, DLgs 1/2018, e alle direttive ed indirizzi regionali, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

A chiunque decida di iscriversi e agli iscritti al gruppo, è fatto divieto di svolgere attività politica, partitica e religiosa tra i volontari del gruppo, nonché discriminazioni di genere, razza e religione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

È fatto divieto ai volontari di indossare e utilizzare la divisa di protezione civile se non autorizzati dal Sindaco o dal coordinatore.

Le eventuali infrazioni ai principi potranno comportare sanzioni graduate decise dal Direttivo, fino all'allontanamento del volontario dal gruppo disposto dal Sindaco, come previsto all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 4 (Vita del gruppo)

Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile: l'assemblea, il direttivo e il coordinatore.

Le cariche sono gratuite e l'elezione avviene con metodo democratico, ogni 3 anni. L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Volontari di Protezione Civile e si riunisce almeno una volta all'anno, con un preavviso di almeno 15 giorni, per iniziativa del coordinatore o del Sindaco. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti all'assemblea.

L'assemblea può riunirsi in seduta straordinaria quando il coordinatore o il Sindaco ne ravvisino la necessità per importanti motivi, oppure su richiesta presentata al coordinatore da almeno un terzo dei componenti del gruppo.

L'assemblea può essere riunita in emergenza dal coordinatore o dal Sindaco senza il prescritto preavviso di 15 giorni, qualora ne ravvisino la necessità per gravi, importanti motivi che ne richiedano l'urgenza.

Il direttivo è presieduto dal coordinatore ed è formato da un numero totale di elementi dispari (pari a 7, 9 o 11) deciso dall'assemblea dei volontari operativi (come definito dall'articolo 2, "ATTIVITÀ ED OPERATIVITÀ DEL VOLONTARIO"). La decisione sul numero di elementi del direttivo viene assunta come previsto dal capo "elezioni" (almeno 15 giorni prima dell'assemblea per le elezioni).

Il coordinatore è eletto dal direttivo, tra i propri membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il vicecoordinatore è eletto dal direttivo, tra i propri membri, su proposta del coordinatore.

Il coordinatore cura i rapporti con l'Amministrazione comunale.

In caso di inadempimento del coordinatore e del vicecoordinatore, il Sindaco nomina in via di emergenza il o i suoi sostituti tra i membri del direttivo, fino a nuova elezione da svolgersi comunque entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui entrano in attività i sostituti. In tale elezione viene eletto un nuovo direttivo.

In caso di decadenza o di dimissione del coordinatore, il vicecoordinatore indice un direttivo entro 15 giorni, volto a nominare un nuovo coordinatore tra i membri del direttivo stesso. Fino a nuova elezione del coordinatore da parte del direttivo, il vicecoordinatore assume la carica di coordinatore pro tempore.

Se sopraggiungessero le dimissioni di uno o più membri del Direttivo, per riequilibrare il numero, si procederà al ripescaggio dei volontari, seguendo l'ordine di preferenze ottenute tra la lista degli esclusi al momento delle ultime elezioni. Se nessuno dei volontari esclusi accettasse la nomina al Direttivo, si procederà ad indire una nuova elezione tra i membri del Gruppo per la carica mancante.

Se sopraggiungessero le dimissioni contemporanee dei 2/3 dei membri del Direttivo, si procederà alla elezione di un nuovo Direttivo.

ELEZIONI:

Le modalità di voto vengono decise e deliberate dall'assemblea dei volontari operativi (che nell'ultimo anno hanno prestato almeno 5 attività), e che sono iscritti da più di 6 mesi, in un'assemblea che si tiene almeno 15 giorni prima delle votazioni del nuovo direttivo.

Non possono votare ed essere a loro volta votati alle elezioni del direttivo i volontari che hanno iniziato la propria attività nel gruppo da meno di 6 mesi (calcolato dalla data di frequentazione del D.lgs 81/08 e s.m.i.) o i volontari non attivi nell'ultimo anno, come previsto dall'art.2 del presente regolamento, capo "ATTIVITÀ ED OPERATIVITÀ DEL VOLONTARIO".

I "nuovi" volontari, appena raggiunti i 6 mesi di attività, per poter vedere valido il loro diritto di voto attivo e passivo, debbono aver partecipato in questo arco temporale ad almeno due eventi (allerte o eventi comunali o extracomunali; i corsi di formazione non vengono considerati validi nel conteggio).

I volontari iscritti da più di 6 mesi debbono aver partecipato, nel corso dei 12 mesi precedenti all'elezione, ad almeno 5 attività (come previsto dall'art. 2, capo "ATTIVITÀ ED OPERATIVITÀ DEL VOLONTARIO").

Solo nei casi descritti il volontario viene considerato attivo ed operativo, e quindi può votare ed essere votato.

Qualora il Regolamento Regionale stabilisse un numero differente di attività da svolgere rispetto a quelle presentate, ci si atterrà a quanto da questo predisposto.

I volontari Senior si disciplinano come previsto dall'art.2.

COMUNICAZIONI:

Sono da ritenersi ufficiali tutte le comunicazioni effettuate attraverso la messaggistica istantanea Whatsapp del gruppo ufficiale "Gruppo Comunale Protezione Civile Monte San Vito" e le eventuali comunicazioni via mail.

Si cercheranno di evitare le comunicazioni cartacee in linea con la salvaguardia ambientale e l'evoluzione tecnologica.

Art.5 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo nell'ambito dei compiti e dei principi elencati al precedente art. 3;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato e scritto, lo scioglimento del Gruppo e del Direttivo;

- può disporre, con provvedimento motivato e scritto e nei casi previsti dall'art.2 e 3 del presente regolamento, l'allontanamento di un volontario dal gruppo.

Art.6

(Compiti del Coordinatore)

Il Coordinatore ha la responsabilità operativa del Gruppo Comunale durante le sue attività in base alle disposizioni del Sindaco, quale Autorità Locale di Protezione Civile o di chi ne fa le veci.

Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile è un Volontario che rappresenta i Volontari verso l'Amministrazione Comunale, verso Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni.

Il Coordinatore è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- assicurare la partecipazione del Gruppo Comunale alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) permettendo ai volontari idonea informazione e formazione sia in tempo ordinario che in emergenza;
- sentito il Sindaco, è autorizzato a promuovere, di concerto con altre Istituzioni e strutture afferenti al Sistema di Protezione Civile, la partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici ed esercitazioni;
- sollecitare i volontari a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, oltre che alle esercitazioni pratiche organizzate in tempo ordinario;
- sentito il Sindaco, è autorizzato ad individuare i compiti che possono essere assegnati ai singoli volontari a seconda dell'esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
- dirigere operativamente il Gruppo Comunale, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Sindaco o di chi ne fa le veci;
- in emergenza, gestire i turni di pronta disponibilità/reperibilità e nominare i capi squadra (dando priorità ai volontari con adeguata formazione o esperienza). I referenti diretti dei capi squadra sono soltanto Coordinatore o Vice Coordinatore o volontario da loro designato. In caso di interventi operativi, esercitazioni o simulazioni, il Capo Squadra è tenuto ad eseguire soltanto le disposizioni impartite dal Coordinatore o Vice Coordinatore o da volontario da essi designato;
- indicare, in caso di esercitazioni, interventi di prevenzione o di emergenze, i tempi e le modalità di mobilitazione;
- riferire al Gruppo le disposizioni del Sindaco;
- curare, mediante i volontari del Direttivo, la gestione delle pratiche amministrative del Gruppo;
- curare, mediante i volontari del Direttivo, la formazione e l'aggiornamento continuo del fascicolo del volontario;
- partecipare alle attività del C.O.C. (centro operativo comunale) in qualità di membro effettivo. In caso di sua assenza od impedimento, verrà sostituito dal Vice Coordinatore, che si porterà tempestivamente presso il centro operativo comunale per lo svolgimento delle funzioni previste;
- presiedere le assemblee dei volontari;
- dare attuazione alle deliberazioni delle assemblee del gruppo di volontari.

Art.7 **(Compiti del Direttivo)**

E' costituito dai membri eletti dalla Assemblea dei volontari, compresi Coordinatore e Vice Coordinatore.

Il Direttivo ha il compito di:

- formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile del gruppo e di assicurarne il regolare svolgimento;
- promuovere ed organizzare iniziative ed esercitazioni, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive emanate dal Sindaco e dei bisogni del gruppo stesso;
- produrre e aggiornare costantemente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature in possesso e occorrenti per l'intervento, l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Direttivo assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi membri.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Direttivo, su delega del Coordinatore, viene assegnata la responsabilità di un "settore di competenza", sulla base delle necessità rilevate, come ad esempio Responsabile mezzi, Responsabile sede ed attrezzature, Responsabile formazione informazione e sicurezza, Responsabile segreteria, Responsabile apparati radio, etc etc. Per l'espletamento di tale incarico essi possono farsi affiancare da uno o più volontari del Gruppo.

Il singolo Responsabile viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte l'anno.

Art.8 **(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nel piano di emergenza comunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Il volontario può attivarsi solo se esplicitamente autorizzato dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Il gruppo di protezione civile collabora, se richiesto, all'elaborazione dei piani di protezione civile apportando il proprio contributo esperienziale.

Art. 9 **(Resoconti dell' impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione (modello A). Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate tramite copia dei modelli A in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art.10
(Località di impiego)

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il funzionario comunale preposto provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al quarto comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà formato a cura del Servizio Protezione Civile della Regione Marche; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, in forma di cessione temporanea (comodato d'uso), o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate tramite corsi di formazione regionali e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il coordinatore tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 13
(Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal *Servizio Protezione Civile della Regione Marche* e dal Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai volontari è necessariamente richiesto certificato medico che attesti il buono stato di salute e l'idoneità del volontario ad operare secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti e ai loro futuri aggiornamenti (attualmente LR n.32/01, d.interm. 13/04/2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs n. 81/2008 come integrato e modificato dal D.Lgs n. 106/2009. Il certificato ha validità di un anno al termine del quale dovrà essere necessariamente rinnovato e presentato al coordinatore. Il modello per il certificato medico è reperibile sul sito del Comune, nella sezione "Protezione Civile".

Art. 14
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.15
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni *limitrofi*, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 16
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo.

Nella parte di entrata del bilancio verranno inoltre introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. L'utilizzo di tali somme verrà sempre concordato con il direttivo.

Art.17
(Regolamento)

Il presente regolamento disciplina la vita del gruppo.

Copia del presente regolamento (in formato digitale) viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontari di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Modifiche sostanziali e non sostanziali del regolamento sono ad opera del Direttivo. Le modifiche, una volta redatte, debbono essere presentate al gruppo dei volontari, chiamati a votare in assemblea l'approvazione o meno delle stesse. L'approvazione delle modifiche verrà richiesta su ogni singolo articolo modificato, e si riterranno approvate con maggioranza dei voti dei volontari presenti. Le modifiche non approvate saranno riformulate nuovamente dal Direttivo e ripresentate in assemblea, come da procedura sopra descritta. Una volta approvate le modifiche proposte, il regolamento verrà presentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva. Il presente regolamento diviene esecutivo contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta nel precedente regolamento del gruppo.

Art.18
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza e la permanenza nel gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.